

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo — Spagna) — Vueling Airlines S.A./Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia**

(Causa C-487/12) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Trasporto aereo — Norme comuni per la prestazione di servizi aerei nell'Unione europea — Regolamento (CE) n. 1008/2008 — Libertà in materia di tariffe — Registrazione dei bagagli — Supplemento di prezzo — Nozione di «tariffa aerea passeggeri» — Tutela dei consumatori — Inflizione di un'ammenda al vettore a causa di una clausola contrattuale abusiva — Norma di diritto nazionale secondo cui il trasporto del passeggero e la registrazione di un bagaglio devono essere compresi nel prezzo di base del biglietto aereo — Compatibilità con il diritto dell'Unione)*

(2014/C 421/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Giudice del rinvio**

Juzgado Contencioso-Administrativo

**Parti**

Ricorrente: Vueling Airlines S.A.

Convenuto: Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

**Dispositivo**

L'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che obbliga i vettori aerei, in tutte le circostanze, a trasportare non solo il passeggero, ma anche i bagagli registrati dello stesso, a condizione che tali bagagli posseggano determinati requisiti relativi in particolare al loro peso, per il prezzo del biglietto aereo e senza che possa essere richiesto alcun supplemento di prezzo per il trasporto di detti bagagli.

<sup>(1)</sup> GU C 26 del 26.1.2013.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Ringkonnakohus — Estonia) — MTÜ Liivimaa Lihaveis/Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee**

(Causa C-562/12) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Fondi strutturali — Regolamenti (CE) nn. 1083/2006 e 1080/2006 — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Programma operativo volto a promuovere la cooperazione territoriale europea tra la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lettonia — Decisione di diniego di una sovvenzione adottata dal comitato di sorveglianza — Disposizione che prevede la non impugnabilità delle decisioni di tale comitato — Articolo 267 TFUE — Atto adottato da un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Attuazione del diritto dell'Unione — Articolo 47 — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Diritto di accesso alla giustizia — Determinazione dello Stato membro i cui giudici sono competenti a pronunciarsi su un ricorso)*

(2014/C 421/07)

Lingua processuale: l'estone

**Giudice del rinvio**

Tartu Ringkonnakohus

**Parti**

Ricorrente: MTÜ Liivimaa Lihaveis

Convenuto: Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee

con l'intervento di: Eesti Vabariigi Siseministeerium

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 263 TFUE dev'essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un programma operativo rientrante nella sfera dei regolamenti (CE) nn. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, e volto a promuovere la cooperazione territoriale europea, un ricorso avverso una decisione di un comitato di sorveglianza con la quale è stata respinta una domanda di sovvenzione non rientra nella competenza del Tribunale dell'Unione europea.
- 2) L'articolo 267, primo comma, lettera b), TFUE dev'essere interpretato nel senso che una guida del programma adottata da un comitato di sorveglianza nell'ambito di un programma operativo rientrante nella sfera dei regolamenti nn. 1083/2006 nonché 1080/2006 e volto a promuovere la cooperazione territoriale europea tra due Stati membri, come quello di cui al procedimento principale, non costituisce un atto adottato da un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione e, di conseguenza, la Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente ad esaminare la validità delle disposizioni di una simile guida.
- 3) Il combinato disposto del regolamento n. 1083/2006 e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione di una guida del programma, adottata da un comitato di sorveglianza nell'ambito di un programma operativo stipulato tra due Stati membri e volto a promuovere la cooperazione territoriale europea, la quale non preveda l'impugnabilità dinanzi a un giudice di uno Stato membro di una decisione del comitato di sorveglianza con cui viene respinta una domanda di sovvenzione.

<sup>(1)</sup> GU C 38 del 9.2.2013.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Ringkonnakohus — Estonia) — AS Baltic Agro/Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus**

(Causa C-3/13) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Antidumping — Regolamento (CE) n. 661/2008 — Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia — Condizioni di esenzione — Articolo 3, paragrafo 1 — Primo cliente indipendente nell'Unione — Acquisto di fertilizzanti a base di nitrato di ammonio da parte di una società intermediaria — Svincolo delle merci — Domanda di annullamento delle dichiarazioni doganali — Decisione 2008/577/CE — Codice doganale — Articoli 66 e 220 — Errore — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Articolo 251 — Controllo a posteriori)*

(2014/C 421/08)

Lingua processuale: l'estone

**Giudice del rinvio**

Tartu Ringkonnakohus

**Parti**

Ricorrente: AS Baltic Agro

Convenuto: Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus